

Ordine del giorno:

Verifiche ICI-IMU: scuole paritarie, caserme ed altri immobili demaniali presenti nel Comune di Pisa

Visto il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione italiana secondo cui "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato".

Visto il contenzioso fra il Comune di Livorno e le scuole paritarie 'Santo Spirito' ed 'Immacolata' sorto nel 2010 a seguito della notifica da parte dell'ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici, per gli anni dal 2004 al 2009 da parte delle suddette scuole.

Viste le sentenze 14225 e 14226 della Corte di Cassazione in cui si dichiara giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio a riconoscere il carattere commerciale delle scuole paritarie.

Tenuto conto che queste sentenze "assumono, tra l'altro, rilievo ai fini dell'interpretazione delle disposizioni in materia di Imu, relativamente all'imposizione fiscale dall'anno 2012".

Visto l'articolo 53 della Costituzione italiana secondo cui "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Tenuto conto dell'ordinanza n° 10754 del 3.05.2017 della Corte di Cassazione in cui viene confermato che le scuole paritarie devono pagare IMU e TASI se non svolgono attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico.

Tenuto conto della più recente Ordinanza del 29/11/2022 n. 35123/5 - Corte di cassazione dove si conferma che in tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico.

Visto il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze in cui in primo luogo si specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo, che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all'esenzione.

Considerato che quando sia appurato il carattere commerciale delle scuole paritarie la mancata tassazione delle stesse da parte del Comune è a tutti gli effetti un privilegio ingiustificato, affermato a danno dei cittadini che pagano i tributi, oltre che della scuola pubblica.

Tenuto conto che in questi anni Comuni come Bergamo, Bologna, Cagliari, Ferrara, Livorno, Trento hanno deciso di procedere al recupero dei mancati versamenti delle imposte riguardo agli immobili e che le summenzionate sentenze e ordinanze hanno confermato la validità della loro richiesta presso le scuole paritarie.

Premesso che:

- con ordinanza 3275-2019 la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l'Agenzia del demanio impugnava tre avvisi emessi dal comune di Concordia sul Secchia per omessa dichiarazione ICI per gli anni d'imposta 2005-2007;

- con ordinanza 3268-2019 la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui il Ministero della difesa impugnava la decisione della commissione tributaria regionale del Lazio con riguardo ad immobili adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio).

Sottolineato che le esenzioni previste all'art. 7, 1° co., lett. a del D.Lgs. 504/92 per gli immobili "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Sottolineato che quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta" ed "immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cass. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).

Ricordato altresì che IMU e ICI sono imposte dovute al Comune.

Evidenziato quindi che sul Comune di Pisa insistono immobili in uso al Ministero della Difesa e ad altri Ministeri e che alcuni sono utilizzati come alloggi.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

- a dare mandato agli uffici competenti di fare entro giugno 2024 una ricognizione degli immobili di proprietà della Curia utilizzati per scuole paritarie nel Comune di Pisa, con una valutazione del gettito ICI-IMU corrispondente e procedere alla immediata riscossione di quanto dovuto sia per gli anni precedenti sia per quello in corso;
- a verificare entro il 30.06.2024 quali e quanti immobili in uso al Ministero della Difesa insistono sul Comune di Pisa non sono utilizzati a fini esclusivamente istituzionali;
- a richiedere al Ministero della Difesa e agli altri Ministeri le modalità di utilizzo degli immobili, ponendo in essere tramite Sepi, fatte le verifiche del caso, le eventuali azioni di recupero.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare